

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione" : il contratto di assicurazione;
- per "Polizza" :il documento che prova l'assicurazione
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società
- per "Indennizzo" : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose" : sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;
- per "Perdite patrimoniali" : il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ( artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

### **Art. 2 – Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### **Art. 3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### **Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 – Aggravamento del rischio**

L'Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

### **Art. 6 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo puo' comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

### **Art. 8 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società può recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

**Art. 9 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all'anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

**Art. 10 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 11 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE**

**Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, inclusa la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni descritte in polizza.

La garanzia comprende, limitatamente alla quota di responsabilità dell'Assicurato, l'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati a terzi dall'Assicurato stesso, nonché quelli provocati congiuntamente con altri dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Non sono considerati terzi : il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

**Art. 13 - Danni da interruzione di attività**

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabili a termini di polizza. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30 % del massimale, con il massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

**Art. 14 – Inizio e termine della garanzia**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa e relative a fatti accaduti in corso di contratto.

**Art. 15 – Limiti di indennizzo**

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore all'anno – per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;

**Art. 16 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale.

modello 586 RC ( dipendente pubblico) (8)

**Art. 17 – Esclusioni e precisazioni**

Sono esclusi dall'indennizzo le perdite patrimoniali conseguenti a :

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di società od enti;
- c) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale
- d) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli dalla legge
- e) omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione nonché del pagamento dei relativi premi;

- f) danni materiali di qualsiasi tipo ( lesioni personali e/o danneggiamenti a cose)
- g) responsabilità derivanti dalla legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 18 – Scoperto**

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di euro 500,00.

Roma, li \_\_\_\_\_ 200\_\_

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

- a) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
- b) nell'ultimo triennio non gli sono stati richiesti risarcimenti da terzi in relazione all'attività assicurata;
- c) non è a conoscenza di circostanze che possano comportare una richiesta di risarcimento danni;
- d) nell'ultimo triennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione" :

**Art. 7 Obbligo dell'assicurato in caso di sinistro;**

**Art. 14 Inizio e termine della garanzia**

**IL CONTRAENTE**

---

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER PRELIMINERMENTE RICEVUTO LA NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 175/95.

**IL CONTRAENTE**

---